



COMUNE DI CANZO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26/05/2000.
(O.RE.CO. N. 213 DEL 07/06/2000 – PROT. N. 2000/9509)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21/02/2003

TITOLO 1° - NORME GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO E SCOPI DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 – INCARICATI ALLA VIGILANZA

TITOLO 2° - ESERCIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO

- ART. 4 – DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

TITOLO 3° - NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO

- ART. 5 – NETTEZZA DELL'ABITATO
- ART. 6 – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE
- ART. 7 – PORTICI, CORTILI E SCALE
- ART. 8 – DEPOSITO IMMONDIZIE
- ART. 9 – ESPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 10 – FONTANE ED ACQUE PUBBLICHE
- ART. 11 – CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 12 – MONUMENTI E MANUFATTI PUBBLICI
- ART. 13 – AIUOLE, VIALI E PARCHI
- ART. 14 – COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE
- ART. 15 – ALTRI DIVIETI

TITOLO 4° - SGOMBERO DELLA NEVE E DEI RAMI E RAMAGLIE

- ART. 16 – SGOMBERO NEVE
- ART. 17 – RIMOZIONE RAMI E FOGLIAME

TITOLO 5° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- ART. 18 – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
- ART. 19 – ANIMALI PERICOLOSI
- ART. 20 – MANTENIMENTO DEI CANI

TITOLO 6° - DEI MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI – PREVENZIONE INCENDI

- ART. 21 – MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI E DELLA PREVENZIONE INCENDI
- ART. 22 – ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE OD INCOMODE
- ART. 23 – PREVENZIONE INCENDI ED ACCENSIONE FUOCHI

TITOLO 7° - NORME FINALI E SANZIONI

- ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE
- ART. 25 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 26 – USI E CONSUETUDINI
- ART. 27 - SANZIONI

Titolo I° Norme generali

Art. 1 - Oggetto e scopi del regolamento

- 1) Col presente Regolamento sono disciplinate le materie relative alla Polizia Urbana.
- 2) Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare le norme idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socioeconomico della popolazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti statali, regionali e comunali nonché delle altre disposizioni vigenti sul territorio comunale.
- 3) Oltre alle disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservati gli ordini anche verbali che, circa le materie oggetto del Regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale o dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

Art. 3 - Incaricati alla vigilanza

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Responsabile del Servizio a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Titolo II Esercizi di vendita al pubblico

Art. 4 - Degli esercizi di vendita

- 1) Fatto salvo, e fermo restando, quanto già disposto nelle leggi e negli altri regolamenti statali e regionali ove trovano disciplina:
 - a) il commercio;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
 - d) il commercio su aree pubbliche;
 - e) la vendita di carni fresche e congelate;
 - f) la pubblicità prezzi;
 - g) tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblicosi stabilisce che vengano osservate le norme qui contenute.
- 2) I venditori non possono rifiutare la vendita a pronta cassa degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

- 3) Ai venditori ambulanti è vietato importunare i passanti richiamando l'attenzione con grida e schiamazzi.
- 4) I venditori ambulanti, durante le fiere ed i mercati, devono lasciare sufficiente spazio al passaggio dei pedoni per l'accesso alle case o botteghe.

Titolo III **Nettezza e decoro dell'abitato**

Art. 5 - Nettezza dell'abitato

Fatto salvo, e fermo restando, quanto già disposto nelle leggi e negli altri regolamenti statali e regionali ove trovano disciplina la gestione, lo smaltimento dei rifiuti e le materie igienico-sanitarie, si stabilisce che vengano osservate le norme contenute nei seguenti articoli del presente titolo.

Art. 6 - Disposizioni di carattere generale

Tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico devono essere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 7 - Portici, cortili e scale

- 1) I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, visibili dalla pubblica via devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.
- 2) Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, scale, accessori e pertinenze devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio.

Art. 8 - Deposito immondizie

- 1) I sacchi o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno essere depositati esclusivamente nei modi e nei tempi previsti dalle apposite norme per la raccolta rifiuti.
- 2) E' vietato il deposito di rifiuti domestici, tossici, nocivi e particolarmente ingombranti nei raccoglitori pubblici per i piccoli rifiuti.
- 3) E' vietato il deposito di materiale al di fuori delle discariche comunali.
- 4) Ogni altra forma di deposito verrà considerata come abbandono di rifiuti, con immediata applicazione della specifica normativa vigente.

Art. 9 - Espurgo dei pozzi neri

- 1) Laddove la legge ne consenta la sussistenza, lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore.

Art. 10 - Fontane ed acque pubbliche

E' vietato

- a) valersi delle fontane ed acque pubbliche per lavare autoveicoli od altro;
- b) lavare gli indumenti od altro alle pubbliche fontanelle;
- c) introdurvi pietre, detriti e qualsiasi materia solida e liquida per qualsiasi scopo;
- d) gettarvi qualsiasi oggetto che possa insudiciare le fontane od acque pubbliche;
- e) valersi delle fontane se non per dissetarsi o rinfrescarsi;
- f) fare bagni in luogo pubblico senza indossare idonei costumi nel rispetto del pubblico decoro.

Art. 11 - Conservazione degli edifici

- 1) Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o di qualsiasi materiale che possa sporcare il suolo pubblico oppure recare danno alle persone o cose.
- 2) I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle facciate degli edifici, comprese targhe e numeri civici.
- 3) Sui muri, sulle recinzioni, sulle facciate degli edifici prospicienti la pubblica via è vietato disegnare figure e segni, tingere o macchiare con colori od altra materia.

Art. 12 - Monumenti e manufatti pubblici

E' vietato:

- a) insudiciare con scritte o disegni i monumenti e ogni pubblico manufatto;
- b) arrampicarsi, sedersi e bivaccare sugli stessi;
- c) affiggere manifesti o manoscritti sui monumenti.

Art. 13 - Aiuole, viali e parchi

E' vietato:

- a) strappare fiori, calpestare l'erba delle aiuole, guastare siepi ed arbusti ed arrampicarsi sugli alberi;
- b) campeggiare all'interno dei parchi;
- c) introdurre cani, biciclette e veicoli a motore;
- d) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;
- e) danneggiare gli impianti presenti;
- f) lanciare sassi od altri oggetti;
- g) effettuare giochi od attività che risultino pericolosi per i bambini più piccoli e le persone anziane, comunque al di fuori degli spazi idonei.

Art. 14 - Collocamento pericoloso di cose

E' vietato porre o sospendere cose che, senza le debite cautele, cadendo in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune passaggio od uso, possano offendere, imbrattare o bagnare le persone.

Art. 15 - Altri divieti

- 1) In luoghi pubblici o frequentati dalle persone è vietato:
 - a) soddisfare alle naturali funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale dei pubblici edifici per mangiare, bere, dormire o compiere atti contrari alla pubblica decenza.
- 2) E' pure vietato, senza autorizzazione dell'autorità competente, trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli edifici pubblici per offrire qualsiasi tipo di servizio od esercitarvi qualsiasi commercio.

Titolo IV **Sgombero della neve e dei rami e ramaglie**

Art. 16 - Sgombero neve

- 1) I frontisti hanno l'obbligo di sgomberare la neve ed il ghiaccio per almeno un metro di larghezza per tutta la lunghezza dei loro stabili e pertinenze prospicienti la pubblica via non appena cessato di nevicare, indipendentemente da quanto eseguito a cura e spese del Comune.
- 2) Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale con i proprietari, ai titolari di negozi, esercizi pubblici e simili esistenti a piano terreno per il tratto di loro competenza, come dal primo comma.
- 3) E' vietato lo scarico sul suolo pubblico e sulle strade della neve dei cortili e dei luoghi privati; solo in caso di comprovata urgenza e necessità, sotto cautela da prescriversi, potrà essere autorizzata dal Sindaco la rimozione della neve dai tetti, dalle terrazze e dai balconi sulle vie e piazza che dovranno essere, comunque, subito sgomberate dagli stessi proprietari od inquilini.

Art. 17 - Rimozione rami e fogliame

- 1) I proprietari e gli inquilini sono tenuti alla pulizia dei muri di confine adiacenti la pubblica via con asportazione di erbe infestanti, ramaglie e simili, come pure sono tenuti alla rimozione dalle strade del fogliame proveniente dalla proprietà, anche se per caduta naturale, per tutto il tratto adiacente la proprietà stessa.

Titolo V

Custodia e circolazione degli animali

Art. 18 - Custodia e circolazione degli animali

Fatto salvo, e fermo restando, quanto già disposto nelle leggi e regolamenti statali e regionali che determinano la custodia e la circolazione degli animali, si stabilisce che vengano osservate le norme contenute nei seguenti articoli del presente Titolo.

Art. 19 - Animali pericolosi

Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possono costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno essere custoditi in gabbie o strutture sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile in ogni momento qualsiasi contatto con le persone o con altri animali.

Art. 20 - Mantenimento dei cani

- 1) E' vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni;
 - b) aizzare i cani tra di loro, contro altri animali o contro le persone.
- 2) I cani che circolano sulla pubblica via o in luoghi frequentati da persone devono essere sempre tenuti al guinzaglio.
- 3) I cani ritenuti di indole mordace dovranno essere muniti anche di museruola.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque conduca i cani a passeggio su aree pubbliche o di uso pubblico di provvedere all'immediata asportazione degli escrementi lasciati dagli animali, preoccupandosi di smaltirli nelle modalità previste dai regolamenti igienico-sanitari.

Titolo VI

Dei mestieri rumorosi ed incomodi. Prevenzione incendi

Art. 21 - Mestieri rumorosi ed incomodi e della prevenzione incendi

Fatto salvo, e fermo restando, quanto già disposto nelle leggi e regolamenti statali e regionali che determinano l'esercizio di mestieri rumorosi ed incomodi (ove incomodo sia considerato chi produce odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti) si stabilisce che vengano osservate le norme contenute nei seguenti articoli del presente titolo.

Art. 22 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, potrà disciplinare con ordinanza l'esercizio delle attività rumorose od incomode.
- 2) L'utilizzo, a livello privato, di attrezzature che producono rumore, comprese motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e simili, è consentito dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Art. 23 - Prevenzione incendi ed accensione fuochi

- 1) Fatto salvo quanto previsto nell'art. 29 del Regolamento Regionale n. 01 del 23.02.1993, all'aperto, nel centro abitato e nelle vicinanze delle abitazioni, è consentita l'accensione di fuochi qualora non arrechi disturbo, per odori e fumo, alle persone.
- 2) Sulle aree pubbliche e sulla pubblica via è vietato accendere fuochi od utilizzare qualsiasi tipo di esplosivo, anche se di libera vendita, o materiale infiammabile che possa recare disturbo o turbare la tranquillità dei passanti.

Titolo VII **Norme finali e sanzioni**

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento d'esame da parte dell'O.RE.CO, con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.20, n. 241, sarà a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 26 - Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, previa autorizzazione dell'Autorità competente, si applicano gli usi, costumi e consuetudini locali.

Art. 27 - Sanzioni

(articolo modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 21/02/2003)

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

- 1) Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ed i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui **all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.**
- 2) Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e le Leggi riguardanti
- 3) Ai sensi della Legge n. 689/1981 degli artt. 106 e seguenti del T.U. n. 383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni le violazioni al presente Regolamento possono essere conciliate con pagamento entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione presso l'Ufficio di Polizia Municipale o tramite versamento a mezzo di C.C. Postale intestato alla Polizia Municipale.

- 4) Nel caso di mancato pagamento si applicheranno le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
- 5) Ai sensi della Legge n. 689/1981 è avvalsa al trasgressore la facoltà di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.
- 6) Il Responsabile del Servizio ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.
- 7) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione ed in caso di inadempienza provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. **23** in data **26/05/2000**.
(O.Re.Co. n. 213 del 07/06/2000 – Prot. n. 2000/9509)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. **8** in data **21/02/2003**.

IL SINDACO
(F.to Pontiggia Alessandro)

Il Segretario Comunale
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

Il Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il **31 Maggio 2000** per quindici giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.

La presente modifica venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **26 Febbraio 2003** per quindici giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.

Addì, 14 Marzo 2003

Il Segretario Comunale
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **22/06/2000** al **06/07/2000**.

Ripubblicato la presente modifica all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 14/03/2003 al 28/03/2003**.

Addì, 14 Marzo 2003

Il Segretario Comunale
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)